

FUSIONE

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

art. 2501, Codice civile

Atto di fusione: la fusione deve risultare da atto pubblico.

art. 2504, Codice civile

Effetti della fusione: la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

art. 2504-bis, Codice civile